



REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEL MERCATO BENI E SERVIZI

Sommario

Definizioni	2
Articolo 1 Oggetto	4
Articolo 2 Utilizzo del Sistema - Dotazioni	5
Articolo 3 Bando di Abilitazione e Fornitori legittimati a richiedere l'Abilitazione	5
Articolo 4 Domanda di Abilitazione al Mercato Elettronico	8
Articolo 5 Durata, sospensione e revoca dell'Abilitazione	9
Articolo 6 Disabilitazione	10
Articolo 7 Acquisto di beni/servizi	10
Articolo 8 Richieste di offerta	11
Articolo 9 Risposta alla RdO	12
Articolo 10 Chiusura della RdO e conclusione del Contratto	12
Articolo 11 Contratto	13
Articolo 12 Sistema di monitoraggio	14
Articolo 13 Garanzie e responsabilità dell'Agenzia e del Gestore del Sistema	15
Articolo 14 Responsabilità dei Fornitori Abilitati e dei Responsabili del Procedimento	15
Articolo 15 Manleva	15
Articolo 16 Modifiche del Regolamento	16
Articolo 17 Modalità e condizioni di utilizzo del Sistema	16
Articolo 18 Regole di condotta	16
Articolo 19 Accesso agli atti	16
Articolo 20 Conciliazione presso la CCIAA	17
Articolo 21 Foro Competente	17

Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento, si intende per:

Abilitazione: il risultato del Procedimento che consente l'accesso e la partecipazione dei Fornitori abilitati al Sistema informatico per le Procedure telematiche di acquisto;

Agenzia: Agenzia Intercent-ER, Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n.38;

Albo fornitori: l'elenco dei fornitori di beni e servizi della Regione Emilia-Romagna di cui all'art. 5 della Legge n. 28/2007 per le procedure previste agli artt. 9 e 10 della stessa Legge;

Amministrazione aggiudicatrice: ogni soggetto di cui al comma 5 art. 19 L. R. del 24 aprile 2004 n. 11;

Bando di Abilitazione: il bando per l'Abilitazione dei potenziali Fornitori alla partecipazione al Mercato Elettronico ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207 del 2010, d'ora in poi denominato "bando";

Chiavi di accesso al Sistema: l'insieme dei codici personali di identificazione costituiti da User ID e Password che consentono ai soggetti abilitati l'accesso al Sistema ed ai servizi offerti;

Documenti della procedura: l'insieme della documentazione relativa alla procedura e all'approntamento del Sistema ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Bando di Abilitazione, i chiarimenti forniti, il presente Regolamento, le modalità di utilizzo dei servizi offerti dal Sistema, le istruzioni tecniche ed operative inviate ai soggetti abilitati e e/o pubblicate sul Sito nonché tutti gli atti ed i documenti che regolano l'accesso e la partecipazione dei soggetti registrati alle Procedure telematiche d'acquisto;

Firma Digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

Fornitore Abilitato: il Fornitore a favore del quale sono state attivate le Chiavi di accesso al Sistema;

Gestore del Sistema: è il soggetto incaricato di controllare i principali parametri di funzionamento del

Sistema, segnalando eventuali anomalie del medesimo. Il Gestore del Sistema è altresì incaricato della conservazione dei documenti prodotti dagli Utenti e inviati attraverso il Sistema nell'ambito delle procedure di abilitazione e di partecipazione alle procedure nonché, in generale, delle RegISTRAZIONI di Sistema. Il Gestore del Sistema, inoltre, è il soggetto responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema e riveste il ruolo di Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Inoltre, il Gestore del Sistema assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati personali;

Mercato Elettronico: mercato digitale nel quale le Amministrazioni possono effettuare acquisti di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario, nel rispetto della normativa prevista per l'approvvigionamento di beni e servizi in conformità a quanto previsto dagli articoli 328 e ss del D.P.R n. 207 del 2010;

PIN: (Personal Identification Number) il codice che consente l'autenticazione degli Utenti abilitati al Mercato Elettronico;

Punto Ordinante: l'utente autorizzato alla spesa per conto dell'Amministrazione di appartenenza ed abilitato a perfezionare i contratti derivanti dall'utilizzo di strumenti telematici;

Proposta (Offerta): la proposta contrattuale inviata dal Fornitore abilitato al Punto Ordinante a seguito del ricevimento di una RdO;

Registrazione alle funzionalità del Sistema: il risultato della procedura che consente l'accesso e l'utilizzo del Sistema da parte del Responsabile del Procedimento e delle Amministrazioni;

Registrazioni di Sistema: le risultanze degli archivi elettronici contenenti gli atti, i dati, i documenti e le informazioni relative al Mercato Elettronico;

Regolamento di Attuazione: il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", di seguito "Regolamento di attuazione";

Responsabile del Procedimento di Abilitazione: il soggetto, designato ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, che provvede alla risoluzione di tutte le questioni, anche tecniche, inerenti l'Abilitazione, ferma restando la competenza delle singole Amministrazioni contraenti

in ordine alla necessità di nominare il responsabile del procedimento relativamente a ciascuna procedura di acquisto e al relativo contratto di fornitura;

Richieste di offerta (RdO): l'invito a proporre un'offerta emessa dal Punto Ordinante per i Fornitori Abilitati;

Sistema: il Sistema Informatico che supporta il Mercato Elettronico;

Sito: l'indirizzo internet <http://www.intercent.it>, dove sono resi disponibili i servizi e gli strumenti tecnologici del Mercato Elettronico;

Soggetti abilitati: tutti i Fornitori e i procuratori di questi ultimi cui è consentito l'accesso al Sistema tramite l'utilizzo di Chiavi di accesso;

Utente del Sistema: ogni soggetto abilitato o titolare di Chiavi di accesso al Sistema.

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo del Mercato Elettronico da parte degli Utenti del Sistema.
2. Il Mercato Elettronico è uno degli Strumenti di Acquisto di e-Procurement dell'Agenzia Intercent-ER attraverso il quale le Amministrazioni, nel rispetto della normativa prevista per l'approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione, possono effettuare acquisti di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario, secondo le procedure di cui alle presenti Regole e agli altri Documenti del Mercato Elettronico. Per il calcolo del valore dell'acquisto ai fini della valutazione della soglia di rilievo comunitario, le Amministrazioni sono tenute ad applicare i criteri previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente e pertanto, in particolare, gli articoli 28 e 29 del D.lgs. n. 163 del 2006 e il Regolamento UE n. 1251/2011 della Commissione del 30 novembre 2011.
3. Il Mercato Elettronico è implementato su una piattaforma tecnologica utilizzata dai Punti Ordinanti per rivolgere ai Fornitori abilitati Richieste di offerta per l'approvvigionamento di beni e servizi, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.
4. Ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, il Mercato Elettronico consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite

per via elettronica e telematica, nel rispetto delle disposizioni e dei principi organizzativi di seguito indicati. Le procedure telematiche di acquisto mediante il Mercato Elettronico vengono adottate e utilizzate nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione.

5. Gli acquisti effettuati attraverso il Mercato Elettronico sono realizzati seguendo i principi di sicurezza previsti dalle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, nonché secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e nel rispetto dell'articolo 77, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 163 del 2006.
6. Il Sistema garantisce la parità di condizioni dei partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure.
7. L'accesso tramite le Chiavi di accesso da parte degli Utenti al Sistema comporta l'accettazione del presente Regolamento e del Regolamento di utilizzo del Sistema presente sul Sito, che si ritiene integralmente riportato.

Articolo 2 Utilizzo del Sistema - Dotazioni

1. Possono utilizzare il Sistema, accedendo al Mercato Elettronico, i soli Fornitori che abbiano richiesto e ottenuto dall'Agenzia l'Abilitazione conformemente a quanto previsto dal Bando di Abilitazione, dal presente Regolamento e nel rispetto dei documenti della procedura, nonché delle istruzioni contenute all'interno del Sito e/o di volta in volta comunicate dall'Agenzia.
2. Punto Ordinante e Fornitore che intendano utilizzare il Mercato Elettronico devono dotarsi a propria cura e spese della strumentazione tecnica ed informatica software ed hardware, inclusi gli strumenti di Firma Digitale e posta elettronica certificata ed i collegamenti alle linee di telecomunicazione, necessari per il collegamento alla rete Internet e, in generale, per compiere le attività all'interno del Sistema.

Articolo 3 Bando di Abilitazione e Fornitori legittimati a richiedere l'Abilitazione

1. L'Agenzia provvede ad abilitare i Fornitori al Mercato Elettronico attraverso apposito Bando di Abilitazione aperto per tutta la durata del Mercato Elettronico a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i requisiti di abilitazione.

2. Il bando è pubblicato in conformità della disciplina applicabile per le procedure sotto soglia di cui all'articolo 124, comma 5, del D.lgs. n. 163 del 2006 e s.m. e indica l'indirizzo del sito informatico presso il quale è possibile consultare la documentazione della procedura direttamente e senza oneri.
3. Ai sensi dell'art. 328 del Regolamento di Attuazione, i Bandi vengono resi pubblici in conformità alla normativa in materia di acquisti della Pubblica Amministrazione. La documentazione integrale ufficiale del procedimento è disponibile sui sito www.intercent.it.
4. I Bandi di abilitazione indicano, tra l'altro:
 - a) le categorie merceologiche per settori di prodotti e servizi in cui è organizzato il Mercato Elettronico;
 - b) le specifiche tecniche, costruttive e di qualità dei beni, nonché i livelli dei servizi che devono possedere i beni e servizi offerti dai Fornitori;
 - c) le modalità ed i requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari per le Domande di Abilitazione ed i principi di valutazione delle stesse, nonché l'indicazione delle eventuali procedure automatiche per la loro valutazione;
 - d) la durata dell'abilitazione dei Fornitori a partecipare al Mercato Elettronico;
 - e) l'indicazione del sito informatico nel quale sono rese disponibili al pubblico ulteriori informazioni, con particolare riferimento ai mezzi telematici disponibili per la presentazione delle domande di abilitazione; agli strumenti informatici e telematici messi a disposizione degli utenti per l'invio delle offerte;
5. L'Abilitazione dei Fornitori avviene nel rispetto di quanto previsto nel Bando, in particolare dei requisiti soggettivi e oggettivi minimi richiesti, e ai sensi e per gli effetti dell'art. 328 del D.P.R. n. 207 del 2010. I soggetti interessati potranno richiedere l'Abilitazione utilizzando la procedura riportata nel Bando e nei documenti allegati, disponibili sul Sito.
6. Il Fornitore garantisce l'esattezza e la veridicità dei dati personali e delle informazioni inserite nella Domanda di Abilitazione, nonché di tutte le informazioni e i dati che fornirà all'Agenzia e al Gestore del Sistema e alle Amministrazioni in relazione alla sua partecipazione al Mercato Elettronico.

7. L'invio della Domanda di Abilitazione del Fornitore comporta l'integrale conoscenza e accettazione delle presenti Regole e degli altri Documenti del Mercato Elettronico. L'abilitazione al Mercato Elettronico determina a tutti gli effetti l'iscrizione del Fornitore all'Albo Fornitori ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 28/2007 per le procedure previste agli artt. 9 e 10 della stessa Legge.
8. Salvo quanto diversamente previsto nel Bando, al momento della richiesta di Abilitazione, il Sistema associa a ciascun richiedente le Chiavi di accesso al Sistema e un P.I.N., il cui uso è disciplinato dai termini e dalle condizioni di utilizzo accettate dal richiedente e pubblicate sul Sito. Le Chiavi di accesso al Sistema permettono a ciascun Fornitore Abilitato di accedere al Mercato Elettronico.
9. Tutte le comunicazioni provenienti dall'Agenzia e/o dal Responsabile del Procedimento si considerano validamente effettuate nelle apposite Aree Tematiche ad accesso riservato all'interno del sito internet <http://www.intercent.it> o all'indirizzo di posta elettronica certificata riportato nella domanda di abilitazione. Il Sistema provvederà altresì a inviare delle notifiche sulla pec indicata dal Fornitore in fase di abilitazione.
10. Salvo quanto disposto dal successivo comma, l'Amministrazione aggiudicatrice e il Fornitore prendono atto ed accettano che l'Agenzia non effettuerà alcun controllo in merito ai dati, alle informazioni, alle dichiarazioni, alle attestazioni e, in generale, al contenuto della domanda di Abilitazione, rimanendo le Amministrazioni aggiudicatrici e i Fornitori, e i soggetti che agiscono in loro nome e conto, i soli ed esclusivi responsabili della accuratezza, veridicità, completezza ed aggiornamento dei predetti contenuti.
11. Resta, pertanto, inteso che l'Agenzia non assumerà alcuna responsabilità in relazione all'eventuale rilascio, sulla base di dichiarazioni inesatte o non veritiere, di provvedimenti di Abilitazione a soggetti non muniti dei requisiti dichiarati o di idonei poteri.
12. L'Agenzia si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere chiarimenti, effettuare controlli e/o verifiche a campione – sia in fase di abilitazione che successivamente al rilascio dell'Abilitazione - in merito all'effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati dai Fornitori.
13. L'Agenzia si riserva, altresì, la facoltà di richiedere in ogni momento l'invio di certificati, attestazioni, autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti richiesti per l'Abilitazione nonché alla sussistenza di eventuali qualifiche professionali o delle

particolari iscrizioni ad albi o elenchi rilevanti ai fini dell'Abilitazione.

14. Il Fornitore si impegna a confermare, con cadenza almeno semestrale, la permanenza dei requisiti già dichiarati all'atto della domanda di Abilitazione e prende atto e accetta che il mancato tempestivo rinnovo e/o la mancata tempestiva conferma della permanenza dei requisiti potranno comportare l'immediata Sospensione o Revoca della Abilitazione.
15. Il Fornitore si impegna inoltre a comunicare qualsiasi mutamento dei requisiti oggettivi e/o soggettivi e di tutte le informazioni dichiarate al momento della domanda di Abilitazione
16. Il Fornitore prende atto e accetta che l'intervenuto mutamento dei predetti requisiti potrà comportare l'eventuale Sospensione o Revoca della Abilitazione.
17. L'accertata non veridicità, completezza o aggiornamento delle dichiarazioni, dei dati e in generale delle informazioni fornite dai Fornitori possono comportare l'immediata Sospensione o Revoca della Abilitazione, con conseguente impossibilità del Fornitore di accedere al Sistema, e fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Agenzia, dalle Amministrazioni contraenti e/o da terzi.

Articolo 4 Domanda di Abilitazione al Mercato Elettronico

1. L'Abilitazione del Fornitore al Mercato Elettronico nell'ambito del Sistema di e-Procurement avviene nel rispetto e in conformità a quanto stabilito dalle presenti Regole e dall'apposito Bando di Abilitazione e deve essere presentata in lingua italiana.
2. I Fornitori interessati dovranno compilare correttamente la Domanda di Abilitazione disponibile sul Sito, sottoscrivendola per mezzo di Firma Digitale e inviandola all'Agenzia, conformemente alle modalità indicate nel Sito stesso.
3. In caso di consorzi di cui all'art. 34, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, la Domanda di Abilitazione è presentata dal consorzio e deve contenere anche l'indicazione delle imprese consorziate con cui il consorzio intende partecipare alle procedure di acquisto nell'ambito del Mercato Elettronico. Prima dell'invio della Domanda di Abilitazione da parte del Consorzio, ciascuna delle imprese consorziate indicate nella Domanda di Abilitazione deve presentare idonea dichiarazione sottoscritta con Firma Digitale, resa dal legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma che attesti l'assenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 38

D.Lgs. n. 163/2006, seguendo l'apposita procedura presente sul Sito. In caso di consorzi di cui all'art. 34, lettera c) dello stesso Decreto, il consorzio deve altresì allegare copia delle delibere dei rispettivi organi deliberativi di ciascuna impresa consorziata, ovvero altro idoneo documento, da cui si evinca che le stesse abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

4. Le imprese partecipanti ad un Consorzio abilitato al Mercato Elettronico possono essere anche abilitate autonomamente quali operatori economici individuali, fermo restando i limiti e le condizioni di partecipazione alle procedure di acquisto previsti dalle norme vigenti con riferimento al consorzio e alle imprese che ne fanno parte e i relativi divieti di intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato.
5. Il Fornitore che ha presentato una Domanda di abilitazione o conseguito l'abilitazione al Mercato Elettronico sulla base di un determinato Bando può chiedere in qualsiasi momento l'abilitazione al Mercato Elettronico con riferimento ad altri Bandi o ad altre Categorie dello stesso Bando, nel rispetto dei requisiti, delle condizioni e dei termini previsti dal Bando di abilitazione per il quale intende essere abilitato.
6. A tal fine il Fornitore dovrà inoltrare l'apposita domanda, seguendo le relative istruzioni presenti sul Sito.
7. Esaminata la richiesta di Abilitazione, l'Agenzia abilita il Fornitore per i beni/servizi per cui è stata formulata la richiesta entro il termine e con le modalità indicate dal Bando, dandone notizia al Fornitore. Entro il medesimo termine di cui al precedente comma, l'Agenzia comunica al Fornitore l'eventuale diniego dell'Abilitazione e la relativa motivazione.

Articolo 5 Durata, sospensione e revoca dell'Abilitazione

1. L'Abilitazione è efficace a tempo indeterminato e comunque fino a diversa comunicazione da parte dell'Agenzia.
2. L'Agenzia si riserva il diritto di sospendere in qualsiasi momento l'Abilitazione dell'Utente del Sistema, per motivi tecnici, organizzativi, ovvero legati alla sicurezza del Sistema previa, ove possibile, comunicazione, senza che nessuno possa avanzare alcuna pretesa o richiesta derivante da tale provvedimento.

3. Durante lo stato di Sospensione, il Fornitore non potrà presentare offerte in risposta a RdO.
4. L'Agenzia, anche su comunicazione dei Punti Ordinanti, si riserva la facoltà di revocare l'Abilitazione concessa in capo al Fornitore, in presenza di più inadempimenti allo stesso imputati.
5. A fronte di violazioni del presente Regolamento, di disposizioni di legge o regolamentari e, in generale, di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte del Fornitore Abilitato, oltre ai provvedimenti di revoca o sospensione dell'Abilitazione, l'Agenzia, le Amministrazioni e il Gestore del Sistema si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
6. Nel caso di Revoca, il Fornitore viene escluso dal Mercato Elettronico, con conseguente disabilitazione del Legale rappresentante.

Articolo 6 Disabilitazione

1. Fatti salvi gli obblighi già assunti, il Fornitore che intende disabilitarsi deve seguire la procedura descritta nel Sito.
2. Dal momento dell'invio della richiesta di disabilitazione dal Mercato Elettronico, il Fornitore si impegna a non compiere atti finalizzati alla conclusione di nuovi Contratti, fatta salva comunque l'esecuzione delle attività richieste per il corretto e completo adempimento degli obblighi già assunti. In particolare, il Fornitore che ha richiesto la disabilitazione è tenuto a non presentare Offerte a seguito di RdO che eventualmente pervenissero dalle Amministrazioni Aggudicatrici.
3. Le Offerte che siano state eventualmente inviate dal Fornitore a seguito di RdO prima della richiesta di disabilitazione rimarranno comunque pienamente vincolanti.
4. Dal momento del ricevimento della richiesta di disabilitazione dal Mercato Elettronico, l'Agenzia provvederà a disabilitare il Fornitore dal Mercato Elettronico, eliminando tutti i necessari provvedimenti di carattere tecnico, entro e non oltre il decimo giorno successivo al ricevimento della richiesta.

Articolo 7 Acquisto di beni/servizi

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 328 del Regolamento di Attuazione, i Punti Ordinanti abilitati al Mercato Elettronico possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il confronto concorrenziale delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai

fornitori abilitati.

2. Il Mercato Elettronico mette a disposizione dei Punti Ordinanti lo strumento Richiesta di Offerta per acquistare Beni e Servizi sotto soglia di rilievo comunitario al fine di concludere contratti con i Fornitori abilitati per l'acquisto di Beni e Servizi.
3. L'utilizzo degli strumenti di Richiesta di Offerta avviene sotto diretta ed esclusiva responsabilità e controllo del Punto Ordinate o di altro soggetto dell'Amministrazione aggiudicatrice, che è considerato unico responsabile del rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dalla legge in materia di appalti pubblici di beni e servizi a essi applicabili, tra cui, in particolare, il Codice dei Contratti Pubblici e il relativo Regolamento di Attuazione, le disposizioni contenute nei propri regolamenti e, in generale, i principi nazionali e comunitari in materia.
4. La procedura di acquisto e il corretto svolgimento della medesima, così come i requisiti ed i presupposti previsti dal Codice dei Contratti Pubblici e dal relativo Regolamento di Attuazione in capo alle Amministrazioni per compiere gli acquisti sul Mercato Elettronico, sono di esclusiva competenza e responsabilità dell'Amministrazione aggiudicatrice procedente anche ai fini e per gli effetti della legge n. 241/1990 e s.m. L'Amministrazione aggiudicatrice, tramite il Punto Ordinate, è l'unico soggetto legittimato e tenuto ad accertare e verificare la compatibilità degli strumenti di acquisto disponibili all'interno del Mercato Elettronico con le norme ad essa applicabili che disciplinano le procedure di acquisto.
5. Il Punto Ordinate è l'unico ed esclusivo responsabile delle attività e dei procedimenti di acquisto che pone in essere nel Mercato Elettronico nei confronti dei Fornitori, degli altri Enti e in generale dei terzi, anche ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e s.m.i. Il Punto Ordinate opera, quindi, come responsabile della procedura di affidamento ed esecuzione dei contratti da lui conclusi nell'ambito del Mercato Elettronico, ai sensi del D.Lgs 163/2006.

Articolo 8 Richieste di offerta

1. Il Punto Ordinate rivolge, direttamente ai Fornitori abilitati, Richieste di Offerta per l'approvvigionamento di beni/servizi presenti nel Mercato Elettronico. Il Punto Ordinate deve, in tal caso, allegare alle Richieste di offerta le specifiche tecniche di dettaglio dei beni/servizi richiesti nonché dei servizi connessi alla fornitura e indicare la modalità di aggiudicazione, l'eventuale valore posto a base d'asta, le eventuali specifiche condizioni contrattuali (es. termini e modalità di consegna, penali ecc.) e ogni altra informazione propedeutica alla corretta

conclusione della procedura.

2. Ai sensi dell'art. 328, comma 4 del Regolamento di Attuazione, il Punto Ordinante deve indicare nella RdO il termine entro il quale i Fornitori potranno inviare la loro Offerta nonché il termine entro il quale l'Offerta rimarrà valida, efficace e irrevocabile e potrà pertanto essere eventualmente accettata dall'Amministrazione Aggiudicatrice, tenuto conto dei principi generali stabiliti all'articolo 70, comma 1, del D.lgs. n. 163 del 2006.
3. Il Punto Ordinante è l'unico ed esclusivo soggetto responsabile dell'andamento della procedura e dello svolgimento delle relative attività quali, ad esempio, eventuali proroghe dei termini previsti per l'invio delle offerte, accettazione di documentazione aggiuntiva o revoca dell'aggiudicazione. La procedura e le relative attività sono comunque sottoposte alla normativa in materia di acquisti della Pubblica Amministrazione e ai relativi regolamenti interni dell'Amministrazione aggiudicatrice procedente e potranno avvenire soltanto entro i limiti e nel rispetto delle funzionalità del Sistema.

Articolo 9 Risposta alla RdO

1. Il Fornitore che intende inviare un'Offerta a fronte del ricevimento della RdO specifica i termini della propria offerta avvalendosi della procedura prevista dal Sistema, sottoscrive a mezzo Firma Digitale i documenti richiesti e li carica sul Sistema entro il termine stabilito dal Punto Ordinante per l'invio delle Offerte e conformemente alle indicazioni contenute sul Sito. Tale documento costituirà una proposta contrattuale, rivolta all'Amministrazione Aggiudicatrice, valida, efficace e irrevocabile sino alla data indicata nella RdO, ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile.
2. Con l'invio della propria Offerta il Fornitore accetta le Condizioni di Contratto eventualmente previste dall'Amministrazione aggiudicatrice.
3. Il Fornitore può rispondere alla RdO presentando un'Offerta in qualità di mandatario di operatori riuniti, ai sensi dell'art. 37, comma 12, del D.Lgs. 163/2006. In tal caso, tutti gli operatori per conto dei quali il Fornitore abilitato agisce devono essere a loro volta già abilitati al Mercato Elettronico al momento della presentazione dell'offerta da parte del Fornitore.

Articolo 10 Chiusura della RdO e conclusione del Contratto

1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 328 del Regolamento di Attuazione, il Sistema provvede a predisporre automaticamente una graduatoria delle Offerte ricevute sulla base dei criteri scelti

dall'Amministrazione Aggiudicatrice.

2. L'idoneità della graduatoria a determinare la scelta del Fornitore dipende dai criteri scelti e utilizzati dal Punto Ordinante per la RdO e dalla loro congruità con riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari a essa applicabili in materia di acquisti. Spetta pertanto esclusivamente all'Amministrazione Aggiudicatrice valutare di volta in volta i risultati contenuti nella graduatoria presentata dal Sistema e decidere se e a quale Fornitore aggiudicare.
3. Sulla base delle Offerte inviate dai Fornitori, nonché delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia degli acquisti della Pubblica Amministrazione e dei regolamenti interni applicabili all'Amministrazione Aggiudicatrice precedente, il Punto Ordinante, secondo i criteri di valutazione indicati nella RdO, potrà, quindi, alternativamente:
 - a. accettare una delle Offerte entro il termine di validità stabilito in occasione dell'invio della RdO. In tal caso il Punto Ordinante procederà all'Aggiudicazione Provvisoria della RdO, rendendo visibile la graduatoria ai concorrenti e al conseguente invio dei documenti connessi. Successivamente il Punto Ordinante procederà all'Aggiudicazione Definitiva e al contestuale inoltro, a tutti i Fornitori partecipanti, del provvedimento di aggiudicazione e di ogni altro documento connesso;
 - b. non accettare alcuna delle Offerte ricevute, qualora non idonee e/o rispondenti agli atti di gara facendo decorrere il termine di validità e irrevocabilità dell'Offerta stabilito in occasione dell'invio della RdO ed, eventualmente, attivare una nuova procedura di RdO secondo le modalità indicate nei precedenti articoli.

Articolo 11 Contratto

1. Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio del documento di Accettazione dell'Offerta sottoscritto con Firma Digitale dal Punto Ordinante. L'eventuale adozione di diverse forme di stipulazione del Contratto (ad esempio: atto pubblico) saranno, in assenza di diverse indicazioni, contenute nella RdO.
2. L'Amministrazione aggiudicatrice, procede nei confronti dell'affidatario alle verifiche previste dal Codice dei Contratti Pubblici, nonché agli eventuali adempimenti stabiliti nelle Condizioni Particolari di RdO.

3. L'Amministrazione Aggiudicatrice è tenuta ad assicurare, tra l'altro, il rispetto di tutte le norme relative alla stipula del contratto tra cui le norme sull'imposta di bollo e sugli adempimenti pubblicitari, documentali, tributari e fiscali, tracciabilità dei flussi finanziari, nonché, in generale, sugli adempimenti richiesti dalle norme applicabili al procedimento posto in essere e al relativo Contratto stipulato.
4. Ai sensi dell'articolo 11 comma 10 bis del D.lgs. n. 163 del 2006, per gli acquisiti effettuati attraverso il Mercato Elettronico, non trova applicazione il termine dilatorio di cui al comma 10 dello stesso Decreto.
5. Il Contratto concluso, composto dalla Offerta del Fornitore e dal Documento di Accettazione, è disciplinato dalle condizioni indicate nella documentazione allegata alla RdO; inoltre ad esso sarà applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione. L'Amministrazione Aggiudicatrice è l'unica ed esclusiva responsabile dei controlli e delle verifiche nei confronti del Fornitore aggiudicatario previste dalla normativa vigente, fermo restando che potrà utilizzare, sotto la propria esclusiva responsabilità, le informazioni e i documenti relativi al Fornitore eventualmente disponibili nel Sistema.
6. L'Amministrazione Aggiudicatrice e il Fornitore si impegnano a fornire a Intercent-ER le informazioni relative alla fase di esecuzione dei Contratti che verranno richieste dal Sistema. Resta inteso che i dati così forniti avranno valore meramente informativo nei confronti dell'Agenzia e non avranno alcuna efficacia giuridica tra le parti del Contratto, che sono pertanto tenute al compimento di tutte le attività osservando i modi e le formalità prescritti dalle leggi applicabili.
7. Resta ferma la facoltà dell'Agenzia di effettuare verifiche e controlli di cui al precedente articolo 3 in relazione all'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore e di assumere gli eventuali provvedimenti che si rendessero opportuni.

Articolo 12 Sistema di monitoraggio

1. I dati presenti nel Sistema potranno essere utilizzati per eventuali analisi. Tali dati avranno valore meramente informativo e non avranno alcuna efficacia giuridica tra le parti del contratto.

Articolo 13 Garanzie e responsabilità dell'Agazia e del Gestore del Sistema

1. Il Sistema si basa su una piattaforma tecnologica, realizzata con modalità e soluzioni che tendono ad impedire di operare variazioni sui documenti, sulle registrazioni di Sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure.
2. Salvo il caso di dolo o colpa grave, l'Agazia ed il Gestore del Sistema non sono in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli Utenti del Sistema, le Amministrazioni o i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Articolo 14 Responsabilità dei Fornitori Abilitati e dei Responsabili del Procedimento

1. Ferme rimanendo le verifiche effettuate in sede di Abilitazione, l'Agazia e il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità relativamente ai beni/servizi acquistati mediante Mercato Elettronico e alle relative garanzie, così come all'attività svolta dai Fornitori Abilitati.
2. L'Agazia e il Gestore del Sistema, ciascuno per le proprie responsabilità, abilitano i Fornitori ed attivano le relative Chiavi di accesso al Sistema sulla base dei requisiti e con le modalità stabilite dal Bando di Abilitazione e non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.
3. L'Agazia registra i Punti Ordinanti e attiva le relative Chiavi di accesso al Sistema sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa vigente e non assume alcuna responsabilità nei confronti dei Fornitori Abilitati per l'attività svolta dalle Amministrazioni e per esse dai Punti Ordinanti.

Articolo 15 Manleva

1. Gli Utenti del Sistema si impegnano a manlevare e a tenere indenne l'Agazia e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte dagli stessi e/o da terzi a causa di violazioni degli articoli previsti in questo documento, di un utilizzo scorretto o improprio del Sistema o della violazione della normativa vigente.

Articolo 16 Modifiche del Regolamento

1. Qualunque modifica al presente Regolamento verrà pubblicata sul Sito. Sarà onere e cura degli Utenti del Sistema verificare sul Sito eventuali modifiche e/o integrazioni apportate sul testo. In ogni caso l'utilizzo del Mercato Elettronico comporta l'accettazione del Regolamento modificato e/o integrato.
2. Ove non ritengano di poter accettare le modifiche apportate al Regolamento, gli utenti possono richiedere la disabilitazione dalle funzionalità del Sistema, impegnandosi a non utilizzare le proprie Chiavi di accesso e a non compiere operazioni attraverso il Sistema a far data dalla richiesta di disabilitazione fino all'effettiva disattivazione dell'utenza, fatte salve le obbligazioni già assunte.
3. L'effettuazione di qualsivoglia operazione successivamente alla pubblicazione di cui al comma 1 vale come accettazione implicita delle modifiche apportate al Regolamento.

Articolo 17 Modalità e condizioni di utilizzo del Sistema

1. L'accesso e la partecipazione al Sistema comportano l'accettazione puntuale di tutte le modalità, condizioni di utilizzo e avvertenze contenute nel presente Regolamento, nel Regolamento di utilizzo del Sistema, di quanto portato a conoscenza degli Utenti del Sistema tramite la pubblicazione nel Sito e tramite l'invio presso la pec dei soggetti abilitati.

Articolo 18 Regole di condotta

Gli Utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per i fini ammessi dal presente Regolamento. Le Amministrazioni e i Fornitori Abilitati sono responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

Articolo 19 Accesso agli atti

1. Il Fornitori e, in generale, gli aventi diritto potranno accedere ai documenti prodotti per la formulazione della RdO, inoltrando apposita richiesta alle Amministrazioni, mentre, per quanto concerne il processo di abilitazione, gli stessi saranno tenuti ad inoltrare la richiesta di accesso a Intercent-ER, il tutto nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di

accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m., del Codice dei Contratti Pubblici e s.m. e del Codice dell'Amministrazione Digitale e s.m..

2. Sono comunque esclusi dal diritto di accesso le soluzioni tecniche e i programmi utilizzati da Intercent-ER o dal Gestore del Sistema, ove coperti da diritto di privativa intellettuale.

Articolo 20 Conciliazione presso la CCIAA

Per eventuali controversie concernenti l'esecuzione, interpretazione, attuazione e modifica del Regolamento, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l'Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.

Articolo 21 Foro Competente

1. Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere nei confronti dell'Agenzia, in merito alla esecuzione, interpretazione, attuazione e modifica del Regolamento, la competenza esclusiva è del Foro di Bologna.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni, è competente in via esclusiva il foro dell'Amministrazione Contraente.